Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 17 febbraio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. **2493**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 726, che ha dato esecuzione all'Accordo per regolare gli scambi commerciali, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Cecoslovacchia, il 31 marzo 1937

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 726, che ha dato esecuzione all'Accordo per regolare gli scambi commerciali, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Cecoslovacchia, il 31 marzo 1937.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2494.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1299, col quale è stato aumentato da L. 500.000 a L. 675.000 il contributo annuo stabilito dal R. decreto-legge 5 marzo 1934-XII, n. 393, a favore delle Missioni italiane in Cina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1299, col quale è stato aumentato da L. 500.000 a L. 675.000 il contributo annuo stabilito dal R. decreto-legge 5 marzo 1934-XII, n. 393, a favore delle Missioni italiane in Cina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2495.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del R. decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 1866, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonchè altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 1866, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2496.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1902, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1902, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1937-XVI, n. 2497.

Erezione in ente morale della « Fondazione artiglieri alpini del Gruppo Susa caduti per la conquista dell'Impero ».

N. 2497. R. decreto 27 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la « Fondazione artiglieri alpini del Gruppo Susa caduti per la conquista dell'Impero » viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2498.

Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite, con sede in Gessopalena (Chieti).

N. 2498. R. decreto 15 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 5 Confraternite, con sede in Gessopalena (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2499.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento e della Beata Vergine, in Ponti sul Mincio (Mantova).

N. 2499. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento e della Beata Vergine, in Ponti sul Mincio (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2500.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa detta di S. Stefano, in San Remo (Imperia), appartenente alla Provincia di Torino dell'Ordine della Compagnia di Gesù.

N. 2500. R. decreto 27 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa detta di Santo Stefano, in San Remo (Imperia), appartenente alla Provincia di Torino dell'Ordine della Compagnia di Gesù, e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore di L. 176.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2501.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 7 Chiese della provincia di Como.

N. 2501. R. decreto 27 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 7 Chiese della provincia di Como, comprese nella giurisdizione di quella Diocesi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1938 - Anno XVI

LEGGE 4 gennaio 1938-XVI, n. 23.

Disposizioni riguardanti il personale addetto al funzionamento dei servizi dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La cooperazione dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ai servizi sanitari dello Stato è stabilita da apposite convenzioni.

La facoltà di stipulare tali convenzioni con l'Associazione suddetta è delegata ai Ministri Segretari di Stato competenti.

Art. 2.

Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di guerra l'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ha facoltà di arruolare personale volontario, esente da obblighi di leva e di chiamata alle armi e che non sia stato scelto dalle Amministrazioni militari quale personale precettabile della mobilitazione civile ai sensi della legge sulla disciplina di guerra. Ove necessario, limitatamente al numero che sarà fissato dal Ministero della guerra a seconda del bisogno, potrà arruolare personale del Regio esercito avente obblighi di leva e chiamata alle armi, purchè trattisi di uomini che abbiano raggiunto il quarantesimo anno di età o una età superiore.

Art. 3.

Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace l'Associazione suddetta ha facoltà di arruolare personale volontario, scelto tra i cittadini del Regno aventi anche obblighi militari.

Però, in caso di chiamate alle armi indette dall'autorità militare, gli aventi obblighi militari di cui al presente articolo debbono sempre rispondere alla chiamata dell'autorità stessa.

Art. 4.

Gli iscritti nei ruoli dei personali dell'Associazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3 — compresi i Cavalieri dell'Ordine — chiamati in servizio sono militari e come tali sottoposti alle norme del regolamento di disciplina e del Codice penale del Regio esercito. Le chiamate in servizio sono effettuate dall'Associazione mediante precetti.

Ai mancanti alle chiamate così disposte sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del Regio esercito.

L'arruolamento da parte dell'Associazione dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, nonchè dei maestri elementari inscritti nei ruoli provinciali scolastici e dei professori di scuole ed istituti mantenuti con concorsi dello Stato, sia nel tempo di pace, sia nel tempo di guerra, non può aver luogo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, alla quale gli impiegati appartengono.

Art. 5.

Mediante apposita convenzione con l'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta saranno stabilite norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'amministrazione del personale previsto dagli articoli precedenti.

La facoltà di stipulare tale convenzione con l'Associazione suddetta è delegata al Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 6.

Gli inscritti al personale del Sovrano Militare Ordine di Malta — compresi i Cavalieri dell'Ordine — quando prestano servizio nella qualità di appartenenti al personale stesso, sono considerati anche pubblici ufficiali.

Art. 7.

Gli impiegati civili e i salariati dello Stato, iscritti nei ruoli dell'Associazione, se prestano servizio col consenso della propria amministrazione, anche senza obblighi militari, sia in tempo di pace — in circostanze temporanee di pubblica necessità — sia in caso di guerra o di esigenze militari di carattere eccezionale, usufruiscono del trattamento che, in base alle vigenti disposizioni, compete, per i casi anzidetti, agli impiegati e salariati richiamati alle armi.

Gli enti autarchici e parastatali e i privati datori di lavoro sono obbligati ad applicare ai loro dipendenti appartenenti al personale dell'Associazione chiamati in servizio, sia in tempo di pace — in circostanze di pubblica necessità — sia in caso di guerra e di esigenze militari di carattere eccezionale, il trattamento che, in base a regolamenti organici o a disposizioni legislative od a contratto collettivo di lavoro, compete, per i casi anzidetti, ai rispettivi impiegati e salariati richiamati alle armi, e, comunque, ad assicurare ad essi la conservazione del posto.

Art. 8.

Per il personale dell'Associazione, chiamato comunque in servizio, in tempo di pace dovrà essere stabilito a cura dell'Associazione, con forme idonee di previdenza e con esclusione di qualsiasi contributo dello Stato, apposito trattamento per gli eventi di infortunio e di malattie contratti in servi-

zio e per causa di servizio. In nessun caso tale servizio potrà essere valutato, agli effetti di pensione, come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.

Il servizio prestato da detto personale in caso di guerra, al seguito delle Forze armate dello Stato, è considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato.

Per la liquidazione delle pensioni al personale predetto, saranno tenute presenti le tabelle degli stipendi e delle paghe di cui alla Convenzione prevista dal precedente art. 5, applicando per gli ufficiali le norme stabilite per gli ufficiali del Regio esercito, aventi la corrispondente qualifica (medici, chimici-farmacisti, commissari, d'amministrazione) e, per i sottufficiali e i militari di truppa, le norme stabilite rispettivamente per i sottufficiali e i militari di truppa del Regio esercito.

Nulla è innovato per quanto riguarda le pensioni privilegiate di guerra, cui il personale predetto possa avere diritto in base alla legge 23 giugno 1912, n. 667, e successive modificazioni.

Al personale dell'Associazione chiamato in servizio sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, restando esclusa, col trattamento previsto dal presente articolo, ogni azione di danno da parte del personale medesimo e dei suoi aventi diritto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 24.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1921, che contiene agevolazioni per la coltura del sorgo destinato alla distillazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1921, che contiene agevolazioni per la coltura del sorgo destinato alla distillazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 25.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1607, che abolisce la imposta sulla fabbricazione della margarina e degli altri succedanei del burro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1607, che abolisce la imposta sulla fabbricazione della margarina e degli altri succedanei del burro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 24 gennaio 1938-XVI, n. 26.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1899, recante provvedimenti di agevolazione sui diritti erariali a favore delle Associazioni e Società sportive.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1899, recante provvedimenti di agevolazione sui diritti erariali a favore delle Associazioni e Società sportive.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1938-XVI, n. 27.

Erezione in ente morale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Teramo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, relativa alla riforma degli Istituti per case popolari;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto lo statuto-tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visti l'atto costitutivo in data 18 settembre 1937 dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Teramo, con le allegate deliberazioni degli enti conferenti e l'annesso statuto organico composto di 28 articoli, redatto in conformità del sopraindicato statuto-tipo, trasmessi per conseguire il riconoscimento giuridico dell'Ente stesso;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla erezione in ente morale del detto Istituto provinciale e di nominarne il presidente;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per case popolari costituito in Teramo con atto in data 18 settembre 1937, è eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Teramo » ed è approvato il suo statuto organico, composto di 28 articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Il primo esercizio finanziario avrà termine il 28 ottobre 1938-XVI.

Art. 2.

Il sig. comm. rag. Aldo Guido Villani fu Raffaele è nominato presidente del suddetto Ente, a termini dell'art. 4 del sopracitato statuto organico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 84. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 febbraio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito della Società cooperativa agricola di Alia (Palermo), in liquidazione, e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Società cooperativa agricola di Alia (Palermo) la speciale procedura di liquidazione prevista nel capo VIII del citato testo unico;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola di Alia (Palermo) in liquidazione e la procedura di liquidazione ordinaria della Cooperativa stessa è sostituita con la procedura contemplata dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(580)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1938-XVI.

Nomina dei signori dott. Gandolfo Bartolomeo fu Giuseppe e Rossi Antenore di Vito a rappresentanti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda, con la quale il sig. Bacigalupi Piero fu Michele, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per propri rappresentanti i signori dott. Gandolfo Bartolomeo fu Giuseppe e Rossi Antenore di Vito, chiedendone la nomina;

Visti i relativi atti di procura;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale delle Corporazioni, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

I signori dott. Gandolfo Bartolomeo fu Giuseppe e Rossi Antenore di Vito sono nominati rappresentanti del signor Bacigalupi Piero fu Michele, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(528)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1938-XVI.
Nomina del signor Scarambone Ugo di Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Crivelli Giuseppe di Primo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il signor Scarambone Ugo di Carlo, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale delle Corporazioni, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor Scarambone Ugo di Carlo è nominato rappresentante del signor Crivelli Giuseppe di Primo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(526)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1938-XVI.
Revoca del sig. Introini Luigi fu Giuseppe da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1937, col quale, il sig. Introini Luigi fu Giuseppe venne nominato rappresentante del sig. Grassi Roberto fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Milano;
Visto l'atto in data 10 gennaio 1938, per notar Puecher Passavalli, col quale il succitato sig. Grassi Roberto ha revocato il mandato conferito al sig. Introini Luigi;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1938, è revocata la nomina del sig. Introini Luigi fu Giuseppe a rappresentante del signor Grassi Roberto fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(527)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1938-XVI.
Nomina del sig. Drago Tommaso di Paolo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Colombo Carlo-Francesco fu Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il signor Drago Tommaso di Paolo, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale delle Corporazioni, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor Drago Tommaso di Paolo è nominato rappresentante del signor Colombo Carlo-Francesco fu Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(529)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1938-XVI.
Nomina del sig. Colombo Rodolfo fu Felice a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Pisani Ferdinando fu Gaetano, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Colombo Rodolfo fu Felice, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale delle Corporazioni, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Colombo Rodolfo fu Felice è nominato rappresentante del sig. Pisani Ferdinando fu Gaetano, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(569)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 14 settembre 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Torino dell'estensione di ettari 406 circa, delimitata dai seguenti confini:
ad est, strada ferrata Chivasso-Asti, dal ponte in ferro sul canale Cavour al ponte sul Po che attraversa la linea tramviaria Chivasso-Brusasco;
a nord, il canale Cavour fino all'inizio del canale stesso e lungo l'argine del fiume Po sino al ponte del Po di Chivasso;
ad ovest, il ponte sul Po di Chivasso ed il tratto di viale fino alla stazione di San Genesio;
a sud, la strada provinciale (linea tramviaria Chivasso-Brusasco) dalla stazione di San Genesio al ponte sul Po della Chivasso-Asti.

Visti i decreti Ministeriali 31 luglio 1936 e 27 febbraio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.
La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(571)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1938-XVI.
Nomina del sig. Pucci Antonio di Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Merli Dante fu Costante, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Pucci Antonio di Roberto, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale delle Corporazioni, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Pucci Antonio di Roberto è nominato rappresentante del sig. Merli Dante fu Costante, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(570)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1938-XVI.
Autorizzazione alla cattura di selvaggina stanziale in provincia di Aosta a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, numero 117;
Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Castellamonte e Cuorgnè (Aosta);
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aosta;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Aosta è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(533)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari di Monfalcone.

Con R. decreto 23 dicembre 1937 è stata prorogata al 30 giugno 1938-XVI la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Monfalcone.

(562)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Media dei cambi e dei titoli
del 12 febbraio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19,00
Inghilterra (Sterlina)	95,40
Francia (Franco)	63,05
Svizzera (Franco)	441,35
Argentina (Peso carta)	5,10
Belgio (Belga)	3,2265
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,86
Danimarca (Corona)	4,259
Norvegia (Corona)	4,7935
Olanda (Fiorino)	10,6325
Polonia (Zloty)	361,36
Portogallo (Scudo)	0,8672
Svezia (Corona)	4,917
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,125
Id. 3,50% (1902)	70,375
Id. 3 % Lordo	52,20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,15
Id. id. 5 % (1936)	93,725
Rendita 5% (1935)	93,30
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,175
Id. id. 5 % - Id. 1941	103,05
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,025
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,05
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Media dei cambi e dei titoli
del 14 febbraio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19,00
Inghilterra (Sterlina)	95,40
Francia (Franco)	62,90
Svizzera (Franco)	441,35
Argentina (Peso carta)	5,09
Belgio (Belga)	3,2265
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,80
Danimarca (Corona)	4,259
Norvegia (Corona)	4,7935
Olanda (Fiorino)	10,6325
Polonia (Zloty)	360,95
Portogallo (Scudo)	0,8672
Svezia (Corona)	4,917
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,10
Id. 3,50% (1902)	70,375
Id. 3,00% Lordo	52,20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,125
Id. id. 5% (1936)	93,625
Rendita 5% (1935)	93,30
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,95
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	102,20
Id. id. 5% - Id. 1941	103,05
Id. id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	93 —
Id. id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	91,95
Id. id. 5% - Id. 1944	98,825

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del fiume Nera (parte alta, zona S. Angelo e Macchie) in provincia di Macerata.

Con decreto Ministeriale 1° febbraio 1938, n. 289, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione forestale del bacino montano del fiume Nera, parte alta, zona di Sant'Angelo e Macchie, in territorio del comune di Castel Sant'Angelo previsti nel relativo progetto 19 marzo 1935 del Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Macerata.

(563)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Alia (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola di Alia (Palermo) in liquidazione ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cooperativa stessa con la speciale procedura contemplata dal capo VIII del citato testo unico;

Dispone:

Il dott. Edoardo Battaglia di Salvatore è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola di Alia (Palermo) ed i signori avv. Gioacchino Guccione fu Rosolino, avv. Pietro Runfola di Ciro ed ing. Pasquale Macaluso fu Matteo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(581)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola «Scanderbeg», in liquidazione, in Piana dei Greci (Palermo).

Nella seduta tenuta il 3 febbraio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola «Scanderbeg» in liquidazione, in Piana dei Greci (Palermo) il sig. dott. Cesare Riggio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(584)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale San Giorgio Martire in Prizzi (Palermo).

Nella seduta tenuta il 6 febbraio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale San Giorgio Martire in Prizzi (Palermo) il sig. Giuseppe Dieli fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(585)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi banditi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programmi approvati coi decreti Ministeriali n. 1182, 1184, 1201, 1202, 1203, 1183, 1180, 1185, 1188, 1192, 1193, 1189, 1190 e 1194 in data 9 novembre 1937-XVI, pubblicati sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 4 dicembre 1937-XVI, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo nei giorni appresso segnati:

Allievo ispettore ingegnere navale: giorno 1° marzo 1938;
Allievo ispettore chimico: giorni 5, 6, 7, 8 e 9 marzo 1938;
Ufficiale macchinista di 3ª classe: giorni 5 e 6 marzo 1938;
Elettricista navi traghetto: giorni 5 e 6 marzo 1938;
Fuochista motorista navi traghetto: giorni 7 e 8 marzo 1938;
Allievo ispettore medico-chirurgo: giorni 9, 10 e 11 marzo 1938;
Allievo ispettore ingegnere: giorni 12 e 13 marzo 1938;
Allievo ispettore amministrativo: giorni 14 e 15 marzo 1938;
Disegnatore: giorni 6, 7 e 8 marzo 1938;
Aiutante disegnatore: giorni 6, 7 e 8 marzo 1938;
Assistente lavori edile: giorni 9, 10 e 11 marzo 1938;
Sorvegliante lavori: giorni 9, 10 e 11 marzo 1938;
Assistente elettromeccanico: giorni 12, 13 e 14 marzo 1938;
Sottocapotecnico: giorni 1, 2 e 3 aprile 1938.

Le prove scritte per i concorsi a posti di elettricista e fuochista motorista avranno luogo a Messina, tutti gli altri a Roma.

Il Direttore generale.

(617)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 12 posti di vice segretario del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1937-XVI, registro 5 Corporazioni, foglio n. 244, con il quale è stato bandito un concorso per esame a 12 posti di vice-segretario grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Ritenuto che nel cennato articolo venne fatta riserva di stabilire con successivo decreto la data delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a 12 posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, indetto con il decreto nelle premesse citato, sono stabilite per i giorni 19, 21 e 22 febbraio 1938-XVI.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(609)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un posto di vicesegretario nelle Regie accademie di belle arti, nei Regi conservatori di musica e nella Regia accademia d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di vice-segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale di carriera amministrativa delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica.

Al concorso possono partecipare anche le donne.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di vice-segretario in prova nella carriera amministrativa delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica e conseguirà la nomina a vice-segretario se riconosciuto idoneo dal Consiglio d'amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Il vincitore del concorso che si trovi nella condizione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguirà subito la nomina a vice-segretario.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 800, diminuito del 12 per cento a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a norma dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbia diritto secondo le vigenti disposizioni.

Chi provenga da altre Amministrazioni statali conserverà il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione 3ª), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anno e non oltrepassato quella di 40.

Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Il limite di anni 40 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo del casellario giudiziale;

6° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8° laurea in giurisprudenza o in lettere e filosofia o in scienze politiche. E' ammessa la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile;

9° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVI, rilasciato dal segretario federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dai fatti d'arme svoltisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vicesegretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vicesegretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vicesegretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

10° fotografia recente del concorrente, con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio;

11° stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 9 e 11 dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5, purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dall'inizio delle prove scritte.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina a vice segretario, qualunque residenza.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione 3ª) dopo il termine fissato dal precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 6 e corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non avere nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Il Ministro, con decreto non motivato e non sindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame del concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successiva ordinanza Ministeriale.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno, dell'ora e del luogo in cui gli esami saranno tenuti.

Le tre prove scritte saranno: una su un tema di diritto civile od amministrativo, una su un tema di cultura storica e letteraria, ed una sulla contabilità generale dello Stato.

Al concorrente verranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materie della prova orale:

a) il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto costituzionale e l'ordinamento corporativo;

b) la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

c) la legislazione scolastica e particolarmente quella delle antichità e belle arti;

d) nozioni di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

La graduatoria del vincitore e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(496)

Concorso a quattro borse di studio di L. 7000 a favore degli studenti di scienze politiche dell'Università di Roma.

Tra gli studenti della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma (qualunque sia il loro anno d'iscrizione e non esclusi i laureati in scienze politiche nell'Università medesima, da oltre un anno), è aperto l'annuale concorso a quattro borse di studio di L. 7000 ciascuna, istituite con l'art. 6 del R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382, e regolate dalle successive modificazioni alla legge d'istruzione.

Il concorso è per titoli. La Facoltà potrà richiedere un colloquio ove lo ritenga opportuno. Dette borse di studio sono conferite dal Ministero dell'educazione nazionale su proposta:

due, del Consiglio della Facoltà;
una, del direttore dell'Istituto di politica economica;
una, del direttore dell'Istituto di diritto pubblico.

Ciascuna borsa può essere divisa in due di L. 3500, quando non venga assegnata per l'estero.

La borsa è pagabile in sei rate bimestrali, mediante la presentazione, da parte dell'interessato, d'un attestato di profitto rilasciato, alla fine di ogni bimestre, dal rettore udito il preside della Facoltà, se trattasi di borsa conferita su proposta di un direttore di un Istituto.

Le borse conferite per l'estero vengono pagate in due rate semestrali anticipate, previa presentazione di un certificato d'iscrizione, per la prima rata, e d'un certificato di frequenza, per la seconda rata, rilasciato dall'Istituto superiore estero presso il quale l'interessato compie gli studi di perfezionamento richiesti.

Il termine utile per la presentazione della domanda di concorso, su carta bollata da L. 4, diretta al rettore, corredata dai documenti opportuni (certificato di studio, certificato d'iscrizione al P. N. F. o al G. U. F.) lavori dattilografati, eventuali pubblicazioni, situazione di famiglia, ecc.) è di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il concorrente deve dichiarare, nella domanda, se preferisce una borsa di studio degli Istituti (indicando di quale dei due) o della Facoltà, o per l'estero. Alla domanda deve essere unito un elenco dattilografato dei titoli e dei documenti che si esibiscono.

Roma, 30 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore amministrativo: N. SPANO. — *Il rettore:* P. DE FRANCISCI.

(497)

Concorso a 16 borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore estero, per l'anno accademico 1938-39.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924-II, n. 674;

Decreta:

E' aperto il concorso a sedici borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore estero, per l'anno accademico 1938-39, da conferirsi due per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche; *b*) Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; *c*) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero; *d*) Facoltà di medicina e chirurgia; *e*) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia e di chimica industriale; *f*) Facoltà d'ingegneria, d'ingegneria aeronautica, d'ingegneria mineraria e di architettura; *g*) Facoltà di agraria; *h*) Facoltà di medicina veterinaria. Al gruppo *b*) sono ammessi anche i laureati in scienze economico-marittime del Regio Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *e*) anche i laureati in geografia.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore estero liberamente scelto dall'assegnatario.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 11.000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà in uno degli anni accademici 1933-34, 1934-35, 1935-36 e 1936-37.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore, Divisione III) non più tardi del 31 marzo 1938-XVI.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppur no goduto di altra borsa di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno dei detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti, mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

La disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato; ma a parità di merito tra due o più concorrenti, sarà data la preferenza, in primo luogo, al cultore delle seguenti discipline:

per il gruppo *a*), diritto pubblico comparato;
per il gruppo *b*), tecnica commerciale;
per il gruppo *c*), lingua e letteratura tedesca;
per il gruppo *d*), malattie tropicali e sub-tropicali;
per il gruppo *e*), genetica;
per il gruppo *f*), aerodinamica;
per il gruppo *g*), economia e politica agraria;
per il gruppo *h*), ostetricia e ginecologia,

e, successivamente, con i criteri stabiliti per le nomine e negli impieghi statali.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate ai singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere la esatta indicazione della data d'iscrizione;

7° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in cinque copie;

8° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

9° un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1°, 3°, 4°, 5° e 6° debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3°, 4° e 5° debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3°, 4°, 5° e 6° di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato; i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la costituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Le borse sono conferite dal Ministro ai due primi graduati ed eventualmente ai successivi, in caso di rinunzia di quelli che precedono.

Decadono dal godimento della borsa coloro che non forniscano al Ministero la prova di essersi recati nella sede prescelta entro un mese dalla notificazione del conferimento della borsa stessa.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento, la seconda dopo aver dimostrata la frequenza per sei mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 28 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(498)

Concorso per titoli e per esami a un posto di sotto capo tecnico (gruppo C, grado 12°) nel Regio opificio delle pietre dure in Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli e per esami a un posto di sotto capo tecnico (gruppo *C*, grado 12°) nel Regio opificio delle pietre dure in Firenze.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art 2.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di sottocapo tecnico in prova e conseguirà la nomina a stabile se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2 del R decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguirà subito la nomina a stabile, con riserva di anzianità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 425 diminuito del 12 % a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a norma dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Coloro che provengono da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. III) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anni e non oltrepassato quella di 40.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il limite di 40 anni è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo del casellario giudiziale;

6° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A. O., produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8° titoli tecnici e scolastici;

9° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVI, rilasciato dal segretario federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero, di cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista Sanmarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato degli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sanmarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento

venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Art. 4.

Le domande che perveranno al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. III) dopo il termine fissato dal precedente art. 3 o che non siano corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nelle forme prescritte non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre Amministrazioni dello Stato od ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non avere nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Il Ministro, con decreto non motivato e non sindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

L'esame consterà delle seguenti prove:

1. Rilievo a disegno dal vero, fatto a mano e quotato, di una porta o finestra od altro particolare architettonico, da restaurare

Calco in creta, e sua formatura in gesso, di una cornice e di un punto ornamentale.

Relazione scritta sul restauro da farsi (giorni uno).

2. Da un disegno al vero a contorno, modellare in creta una cartella.

3. Dato un disegno al vero, staccare un modine di una cornice ed improntarlo in pietra con una risvolta (giorni due).

4. Improntare in pietra un modello di decorazione in gesso intagliando un tratto di cornice e finendo un particolare (giorni due).

Orali:

1. Nozioni elementari sugli stili architettonici e sull'ornamento nell'architettura.

2. Nozioni elementari sulle pietre, marmi e pietre dure.

3. Nozioni elementari della composizione e della fattura dei mosaici e tarsie pavimentali e parietali.

Gli esami si terranno in Firenze e nel luogo e nei giorni da destinarsi.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni. La graduatoria del vincitore del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero

Fermo restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

L'accettazione o la rinuncia della nomina da parte del candidato vincitore del concorso deve risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(543)

Concorso per titoli al posto di insegnante di scultura decorativa con la direzione del laboratorio del marmo e della pietra (gruppo A, grado 9°) nel Regio istituto d'arte di Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 7 ottobre 1937-XV che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1938-XVI per pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1923-I registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1923-I, registro 4, foglio 232, che approva la pianta organica del Regio istituto d'arte di Firenze;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3144;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;
Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 168;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli al posto di insegnante di scultura decorativa con la direzione del laboratorio del marmo e della pietra (gruppo A, grado 9°) nel Regio istituto d'arte di Firenze, con l'annuo stipendio di L. 14.400, e il supplemento di servizio attivo di L. 3000.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di due anni. In seguito ai risultati del servizio prestato in questo tempo l'insegnante potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta bollata da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovrà pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 45 anni compiuti alla data del presente bando.

Questo limite è protratto a 50 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per coloro, inoltre, che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegati civili statali di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino effettivo servizio in qualità di dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio tale qualità, possono partecipare al concorso prescindendo dal limite massimo di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici legalizzato dal Prefetto della provincia. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVI E. F rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da lire 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *c*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all estero e vistato per ratifica, dal segretario o da uno dei due vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini Sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è mai stata interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei vice segretari o dal segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini Sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

f) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dalla autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani o coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato dall'Autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

h) stato di famiglia, su carta da bollo da lire 4 rilasciato dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

i) diploma di licenza da una R. scuola d'arte o titolo equipollente.

Inoltre i candidati possono produrre tutti i titoli, che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*) *b*), *e*), *f*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima che la Commissione giudicatrice inizi i propri lavori.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi istituti d'istruzione artistica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Il posto messo a concorso è assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinuncia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro un biennio dall'approvazione degli atti del concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado e della stessa materia o di materia affine i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Le Commissioni giudicatrici, composte di tre membri, nominati dal Ministro, propongono in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichino idonei a coprire il posto messo a concorso.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924-II, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(588)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di n. 7 borse di studio per tirocini di addestramento nella lotta contro la tubercolosi e contro i tumori maligni.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 282 *d*) e 336 *b*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1937-XVI, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1938-XVI circa le norme relative alla concessione di borse di studio per tirocini di addestramento nella lotta contro la tubercolosi e il cancro;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli per il conferimento ai medici chirurghi di n. 7 borse di studio, dell'ammontare di L. 5000 ciascuna, per un tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi e di n. 11 borse di pari importo, per un tirocinio di addestramento nella lotta contro i tumori maligni, della durata di mesi tre.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia, i quali siano addetti a istituzioni o servizi contro la tubercolosi o il cancro o, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione rispettivamente nelle materie anzidette.

Le borse sono conferite ai primi graduati risultanti da due distinte graduatorie formulate dalle Commissioni giudicatrici, di cui al decreto Ministeriale 31 ottobre 1937-XVI sopra citato.

I vincitori del concorso dovranno impegnarsi di frequentare a scopo di studio, e per un periodo di mesi tre, un Istituto di riconosciuta importanza, specializzato in ciascuna delle materie indicate, in Italia o all'estero.

Al termine del tirocinio di studio, e in ogni caso non oltre un mese dal termine stesso, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze, fermo restando l'obbligo di ottemperare anche a tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 del decreto Ministeriale sopra citato.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Art. 2.

L'aspirante alla concessione di borsa di studio dovrà far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della Sanità pubblica) non oltre il 30 aprile 1938-XVI domanda in carta legale da L. 6 contenente l'indicazione del domicilio e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove l'aspirante ha avuto la sua abituale residenza nell'ultimo biennio;
d) certificato generale penale;
e) certificato rilasciato dal segretario federale del P.N.F. attestante l'appartenenza del concorrente al Partito. È dispensato dal presentare tale certificato il concorrente mutilato o invalido di guerra;
f) certificato di iscrizione all'albo professionale;
g) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami e in quello di laurea, durante la carriera universitaria;
h) stato di famiglia, se il concorrente sia coniugato o vedovo con prole;
i) pubblicazioni scientifiche, titoli e documenti comprovanti la preparazione del concorrente nel ramo specifico o la sua appartenenza ad istituzioni per la lotta contro la tubercolosi o il cancro.

I documenti debbono essere redatti su carta legale e debitamente legalizzati, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda.

Gli aspiranti i quali alla data del presente decreto siano in servizio in pianta stabile, in qualità di medici chirurghi, presso una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*); in sostituzione di questi debbono produrre un certificato, rilasciato in competente carta da bollo dell'Amministrazione suddetta, legalizzato, che ne attesti la permanenza in servizio.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) la materia nella quale desidera perfezionarsi, tenendo presente che non è consentito richiedere contemporaneamente l'ammissione ad entrambi i concorsi per il conferimento delle borse anzidette;
b) l'Istituto specializzato presso cui intende perfezionarsi, impegnandosi a frequentarlo per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e allegando la dichiarazione di nulla osta a frequentare l'Istituto prescelto, rilasciata dal direttore dell'Istituto stesso;
c) di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 31 ottobre 1937-XVI, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1938-XVI;
d) se ha già usufruito di precedenti borse di studio.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo la scadenza di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettate, dopo la scadenza stessa, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'importo della borsa di studio sarà pagato al termine del tirocinio.

È in facoltà del Ministero di accordare un'anticipazione sull'ammontare della somma, sempre che il vincitore della borsa abbia dimostrato di avere iniziato il tirocinio stesso nella sede prescelta.

Roma, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(531)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.